

STATUTO  
Associazione di promozione sociale con indirizzo culturale  
RIMINI RICAMA

**Art. 1 – Denominazione, sede, durata.**

E' costituita l'Associazione di promozione sociale con indirizzo culturale denominata "Rimini Ricama".

L'Associazione ha sede in Rimini, via Stelvio n. 6.

L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.

**Art. 2 – Scopi e finalità**

L'Associazione, che da ora in poi chiameremo solo RIMINI RICAMA, ha lo scopo di svolgere attività di promozione sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati nonché sulla reciproca collaborazione, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali.

in particolare RIMINI RICAMA si propone di:

- promuovere, e realizzare eventi sul territorio nazionale e internazionale inerenti pizzi, merletto e tecniche di ricamo, tessitura.
- promuovere annualmente e valorizzare la mostra RIMINI RICAMA da tenersi in una sede visibile e prestigiosa della città di Rimini
- favorire e promuovere scambi e rapporti con l'Università e con i Musei del territorio
- recuperare, conservare e diffondere il patrimonio culturale e la tradizione romagnola del **riminese** attraverso l'arte, la letteratura, gli antichi pizzi (**specialmente macramè, .....ed** ogni attività legata all'artigianato artistico) nonché l'acquisizione e lo studio di pubblicazioni, documenti e manufatti antichi;
- difendere, salvaguardare e far conoscere la tradizione romagnola/riminese e tradurre la stessa in termini attuali per conferirle continuità;
- promuovere ed incentivare iniziative qualificanti legate alla tutela delle tradizioni, in particolare del merletto e del ricamo.
- creare occasioni di incontro fra le scuole di ricamo e di merletto del riminese al fine di promuovere conoscenze reciproche e scambi culturali per un reciproco arricchimento;
- partecipare ad iniziative analoghe al di fuori del territorio provinciale, sia in Italia che all'estero, sempre nello spirito di reciproci scambi culturali e per un reciproco arricchimento;
- tenere alto il valore artistico e culturale del ricamo e del merletto realizzando lavori in un mutuo scambio di competenze e consulenze;
- consentire la rivalutazione e la diffusione di tecniche di ricamo, merletto e tessitura della nostra provincia;
- promuovere visite culturali, corsi, convegni, seminari, mostre, pubblicazioni anche confrontandoci con altre realtà territoriali.

**Art. 3 - Soci**

Il numero di soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.

I soci possono essere: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari.

Sono **soci fondatori** gli associati firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione RIMINI RICAMA avvenuta a Rimini il 14 aprile 2009.

Sono **soci ordinari** tutti coloro che si avvicinano alle attività di promozione, ricerca e di studio delle tecniche e tradizioni dei pizzi e merletti nonché della tessitura e della tradizione del riminese.

Sono **soci onorari** tutti coloro che, in posizioni di eccellenza, hanno contribuito o contribuiscono alla conoscenza e diffusione della tradizione, delle tecniche e della conoscenza del patrimonio artistico dell'Associazione.

Ai soci onorari non viene rilasciata alcuna tessera né richiesta alcuna quota associativa. Gli stessi hanno diritto di parola ma sono esclusi dal diritto di voto.

Resta comunque garantita, come per tutti gli altri soci, la partecipazione alla vita dell'Associazione.

La posizione di socio onorario viene riconosciuta ad esclusivo e insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 4 - Ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta con apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da chi esercita la potestà parentale.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci con contestuale rilascio della tessera sociale; il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Ai sensi della Legge 460/97 è fatto divieto di adesione temporanea.

#### **Art. 5 – Diritti dei soci**

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla mostra annuale e agli eventi di RIMINI RICAMA
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

#### **Art. 6 – Doveri dei soci**

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti, delle delibere legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione del programma di attività; tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 7 – Perdita qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

La qualifica di socio si perde anche per dimissioni. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera ed hanno effetto dall'annotazione nel libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione
- c) che in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione
- d) successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale dovrà essere convocato il socio interessato, si procederà - in contraddittorio con l'interessato - ad una disamina degli addebiti.
- e) L'esclusione diventa operante dalle annotazione nel libro soci.
- f) Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

## **Art. 8 – Risorse economiche**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali
- da contributi, sponsorizzazioni o sovvenzioni di Enti pubblici e privati o di singoli cittadini
- eredità, donazioni
- da ogni altra entrata eventualmente concorrente ad incrementare o comunque diretta a sostenere le finalità dell'Associazione.
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- erogazione liberali degli associati e dei terzi
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
- da ogni altra entrata eventualmente concorrente ad incrementare o comunque diretta a sostenere le finalità dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

## **Art. 9 – Organo sociali**

Sono organi dell'Associazione.

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

## **Art. 10 – Assemblea**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per la discussione e l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e la programmazione delle attività per l'anno successivo.

Essa inoltre provvede:

- alla nomina del Consiglio Direttivo
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
- approva il rendiconto economico-finanziario
- delibera sulle modifiche del presente Statuto
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Delibera altresì - in seduta straordinaria - lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno o comunque ne sia ravvisata la necessità oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta mediante raccomandata a mano o a mezzo fax da consegnarsi almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea e deve contenere lo specifico Ordine del Giorno con gli argomenti da trattare.

Ogni associato ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce alla convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad un associato che non ricopra la carica di Consigliere. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

L'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza coi voti favorevoli del 50% + 1 dei presenti.

Per modificare lo Statuto nonché per le delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole del 75% della totalità dei soci.

All'inizio di ogni riunione l'Assemblea nomina un Presidente che ha il compito di :

- regolare la discussione
- disciplinare gli interventi
- verificare la regolarità delle deleghe
- sottoscrivere l'apposito libro su cui vengono redatti i verbali dell'assemblea.

## **Art.11 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 5 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti dal Segretario o sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Spetta al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea
- redigere il rendiconto finanziario – economico
- predisporre gli eventuali regolamenti interni
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale
- deliberare circa il recesso e l'esclusione dei soci
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, compresa la determinazione della quota associativa annuale
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

## **Art. 12 – Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:

- presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci
- stabilire l'Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo
- coordinare le attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso del provvedimento adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

## **Art. 13 - Trasparenza e pubblicità degli atti sociali**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Libro Soci) deve essere assicurata pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e Rendiconti annuali.

Tali documenti saranno conservati presso la sede sociale, saranno messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

#### **Art. 14 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno il 75% (ovvero i tre quarti) degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/9/2000 e al DPCM n. 329 del 21/3/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità e scopi analoghi, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 15 – Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini.

#### **Art. 16 – Norma finale**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.